



D.R. n.15/2026

Prot. 6775 del 13.01.2026

LA RETTRICE

- VISTO** lo Statuto dell’Università degli studi di Firenze, in particolare l’art. 1, comma 9, nel quale si prevede che l’Università di Firenze «assicura l’elaborazione, l’innovazione, la valorizzazione e il trasferimento delle conoscenze a vantaggio dei singoli e dell’intera società»;
- VISTO** il Regolamento di ateneo per la sicurezza e la salute dei lavoratori nei luoghi di lavoro di cui al decreto del Rettore 26 maggio 2017, n. 401;
- VISTO** il Regolamento sui Laboratori di Ricerca Università– Soggetti esterni, di cui al decreto del Rettore 11 aprile 2018, n. 433;
- TENUTO CONTO** che il Consiglio di Amministrazione nella seduta del 31 maggio 2024 ha raccomandato agli uffici competenti di presentare una proposta di revisione del vigente Regolamento su Laboratori di ricerca Università – Soggetti esterni;
- PRESO ATTO** che nelle sedute di dicembre 2024 del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione sono stati condivisi i principi generali sottesi alla ricerca collaborativa;
- RITENUTO OPPORTUNO** estendere il vigente Regolamento alla disciplina della ricerca collaborativa Università - Soggetti esterni, quindi non solo alla disciplina dei laboratori di ricerca Università - soggetti esterni;
- TENUTO CONTO** del parere del Comitato Tecnico Amministrativo espresso nella seduta del 2 dicembre 2025;
- TENUTO CONTO** del parere della Commissione Affari Generali e Normativi espresso nella seduta del 10 dicembre 2025;
- VISTA** la delibera n.165 del 16 dicembre 2025 con la quale il Senato Accademico ha espresso parere favorevole all’approvazione del Regolamento per la ricerca collaborativa con soggetti pubblici e privati;
- VISTA** la delibera n.378 del 23 dicembre 2025 con la quale il Consiglio di Amministrazione ha approvato il Regolamento per la ricerca collaborativa con soggetti pubblici e privati;

DECRETA

l’emanazione del Regolamento per la ricerca collaborativa con soggetti pubblici e privati.

Firenze, 13 gennaio 2026

La Rettrice

f.to Prof.ssa Alessandra Petrucci



Regolamento per la ricerca collaborativa con soggetti pubblici e privati

CAPO I – Disposizioni generali

Articolo 1 (Finalità e ambito di applicazione)

1. L’Università degli Studi di Firenze (nel seguito del testo «Università»), in conformità ai principi generali del proprio Statuto, contribuisce allo sviluppo culturale, sociale ed economico del territorio e, a tal fine, promuove collaborazioni di ricerca con gli enti e le istituzioni pubbliche e private.
2. Il presente regolamento definisce:
 - a) i requisiti essenziali che devono essere soddisfatti in tutti i tipi di ricerca collaborativa;
 - b) le modalità di proposta, approvazione, gestione e monitoraggio dei laboratori congiunti e dei laboratori di innovazione, che rappresentano forme di ricerca collaborativa avanzata basate sulla messa in condivisione di risorse e competenze.
3. L’attivazione di collaborazioni di ricerca che non si configurano nelle forme di laboratori congiunti e laboratori di innovazione è disciplinata dalle linee guida per la ricerca collaborativa, adottate ai sensi dell’articolo 10 del presente regolamento.
4. Il presente regolamento si applica alle collaborazioni che prevedono l’uso condiviso di infrastrutture, risorse economiche, attrezzature, personale, e che non nascono in attuazione di finanziamenti competitivi.
5. Le attività di ricerca collaborativa di cui al presente regolamento sono finalizzate al raggiungimento di risultati scientifici di comune interesse, senza che prevalga quello di alcuna delle parti coinvolte. L’Università può stipulare accordi di ricerca collaborativa previa adeguata motivazione e documentazione dell’interesse scientifico comune e nel rispetto delle finalità istituzionali e dei principi di risultato, fiducia e accesso al mercato stabiliti dalla normativa vigente.
6. Le attività di ricerca collaborativa di cui al presente regolamento sono sviluppate attraverso un accordo scritto tra le parti secondo le modalità definite all’articolo 6.
7. Le attività di ricerca collaborativa devono rispettare i principi del Codice etico dell’Università e contribuire allo sviluppo della ricerca scientifica, dell’innovazione e della formazione.

Articolo 2 (Definizioni)

1. Ai fini del presente regolamento, per «ricerca collaborativa» si intende l’attività di ricerca svolta congiuntamente tra l’Università e uno o più soggetti esterni, pubblici o privati, finalizzata al raggiungimento di risultati scientifici di comune interesse, senza che vi sia un interesse prevalente di alcuna delle parti coinvolte.



2. Nell’ambito della ricerca collaborativa possono essere attivati:

- a) laboratori congiunti, intesi come forma di ricerca collaborativa che prevede la messa in condivisione di spazi, impianti o attrezzature comportanti un rilevante investimento, come deliberato dal consiglio di amministrazione nelle linee guida di cui all’articolo 10, ovvero materiali con caratteristiche di unicità (in via meramente esemplificativa, campioni biologici, prodotti chimici, sensori, biomateriali realizzati in modo univoco dal partner esterno), nonché risorse economiche, personale, know-how o altre componenti scientifiche e organizzative, finalizzate al raggiungimento degli obiettivi di interesse comune delle parti coinvolte.
- b) laboratori di innovazione, intesi come forma di ricerca collaborativa che coinvolge più strutture dell’Università e prevede la messa a fattor comune di risorse umane, conoscenze o altre componenti scientifiche e organizzative, finalizzate al raggiungimento di obiettivi condivisi di rilevanza scientifica, tecnologica o sociale.

3. I laboratori congiunti e i laboratori di innovazione non hanno autonomia giuridica, amministrativa e contabile. La gestione amministrativa derivante dagli impegni assunti nell’accordo istitutivo di un laboratorio è in capo alla struttura dell’Università che ne propone l’attivazione; in caso di partecipazione di più strutture, la gestione amministrativa è in capo alla struttura capofila individuata di comune accordo.

Articolo 3 (Requisiti essenziali della ricerca collaborativa)

1. Ai fini dell’applicazione del presente regolamento, un rapporto può essere qualificato come ricerca collaborativa solo se sono soddisfatti tutti i seguenti requisiti essenziali:

- a) l’oggetto della ricerca deve essere chiaramente definito e circoscritto, con la specificazione degli obiettivi scientifici comuni;
- b) le parti devono condividere un interesse paritario nella co-creazione di conoscenza e nella realizzazione della ricerca, definendone congiuntamente l’ambito di applicazione e gli obiettivi;
- c) le parti contribuiscono mediante la messa a disposizione di conoscenze scientifiche, tecnologiche e professionali, sostenendo autonomamente le rispettive spese;
- d) le attività di ricerca devono essere coerenti con la missione istituzionale di tutte le parti coinvolte;
- e) non è richiesto il pagamento di un corrispettivo per l’esecuzione della ricerca di interesse comune; è prevista una equa partecipazione dei costi, con la possibilità di compensazione in caso di sbilanciamento tra i contributi effettivamente sostenuti. Tale compensazione può avvenire esclusivamente sotto forma di rimborso, previa rendicontazione documentata delle spese aggiuntive sostenute da una delle parti;
- f) i risultati della ricerca devono rimanere a disposizione di tutte le parti, in pari misura, per finalità non commerciali;
- g) nel caso di ricerca collaborativa che preveda il coinvolgimento di soggetti privati, devono essere inoltre rispettate le seguenti condizioni:
 - 1) le attività svolte non devono comportare restrizioni alla concorrenza;
 - 2) le attività non devono configurarsi come servizi esclusivi a favore del partner;
 - 3) devono essere garantite le medesime condizioni di accesso anche ad altri potenziali partner interessati;



4) deve essere verificata l'affidabilità economico-finanziaria del partner privato.

2. In assenza anche di uno solo dei requisiti di cui al comma 1 l'accordo non può essere qualificato come ricerca collaborativa, con conseguente applicazione delle procedure previste per le prestazioni a pagamento o per altri rapporti contrattuali.

CAPO II – Attivazione e monitoraggio dei laboratori congiunti e dei laboratori di innovazione

Articolo 4 (Proposta di attivazione)

1. La proposta di attivazione di un laboratorio congiunto o di un laboratorio di innovazione può essere avanzata da uno o più docenti o ricercatori dell'Università, che assumono il ruolo di proponenti.
2. La proposta deve essere redatta utilizzando l'apposito modello messo a disposizione dall'Università e deve contenere tutte le indicazioni riportate nelle linee guida di cui all'articolo 10, ivi compresa la descrizione del beneficio atteso per l'Università, in termini di accesso a risorse, competenze, attrezzature, impianti o strutture non disponibili internamente e necessarie al raggiungimento degli obiettivi della collaborazione, nonché le possibili ricadute sul tessuto sociale ed economico di riferimento.
3. Ai fini della valutazione e dell'eventuale approvazione dell'accordo istitutivo di un laboratorio congiunto o di innovazione, il responsabile scientifico deve predisporre un allegato tecnico a supporto della proposta, anch'esso redatto utilizzando l'apposito modello messo a disposizione dall'Università, contenente tutte le indicazioni riportate nelle linee guida di cui all'articolo 10, condiviso e concordato con il soggetto esterno, che costituisce parte integrante della documentazione.

Articolo 5 (Procedimento di approvazione)

1. La proposta di attivazione di un laboratorio congiunto o di un laboratorio di innovazione deve essere preliminarmente trasmessa dal proponente alla struttura amministrativa dell'Università competente in materia di trasferimento tecnologico, e, in conoscenza, al Direttore della propria struttura di afferenza e al Responsabile amministrativo.
2. La struttura amministrativa competente in materia di trasferimento tecnologico:
 - a) verifica il rispetto dei requisiti essenziali di cui all'articolo 3;
 - b) nel caso di collaborazioni con soggetti privati, effettua una valutazione dell'affidabilità economico-finanziaria dei medesimi;
 - c) comunica l'esito delle verifiche al proponente e alla struttura universitaria di afferenza.
3. A seguito della comunicazione ricevuta dalla struttura amministrativa dell'Università di cui al comma 1, il proponente può procedere alla presentazione della proposta alla struttura o alle strutture universitarie coinvolte per l'approvazione da parte del competente organo deliberativo. Eventuali rilievi o osservazioni della struttura amministrativa sono comunque portati all'attenzione dell'organo deliberante in sede di valutazione.
4. Dopo l'approvazione da parte dell'organo deliberativo della struttura di appartenenza del proponente, e, nel caso di più strutture universitarie coinvolte, da parte degli altri organi, la proposta deve essere



sottoposta per la relativa approvazione al Consiglio di amministrazione, previo parere del Senato Accademico.

5. La sottoscrizione dell'accordo istitutivo di un laboratorio congiunto o di un laboratorio di innovazione è di competenza del Rettore.

Articolo 6 (Contenuti essenziali dell'accordo)

1. L'accordo istitutivo di un laboratorio deve essere redatto utilizzando l'apposito modello messo a disposizione dall'Università, che definisce la struttura di riferimento e gli elementi informativi da includere.
2. Il modello può contenere ulteriori sezioni o allegati di dettaglio; gli elementi di seguito elencati costituiscono tuttavia requisiti minimi inderogabili, che devono essere presenti in ogni accordo, indipendentemente dalla tipologia di laboratorio:
 - a) oggetto e finalità;
 - b) indicazione del responsabile scientifico;
 - c) piano delle attività e distribuzione delle risorse;
 - d) uso condiviso di strumenti e software;
 - e) obblighi di riservatezza sulle informazioni scambiate o generate nel corso dell'attività di ricerca;
 - f) regime di proprietà e utilizzo dei risultati scientifici;
 - g) comunicazione dei risultati e pubblicazioni scientifiche;
 - h) per i soli laboratori congiunti, sede operativa e modalità di utilizzo degli spazi; composizione e funzioni del comitato operativo.
3. Le linee guida di cui all'articolo 10 descrivono il contenuto tecnico di ciascun elemento obbligatorio ed anche di altri elementi.

Articolo 7 (Monitoraggio e valutazione)

1. Gli accordi per l'avvio di un laboratorio congiunto e di laboratorio di innovazione sono inseriti nell'anagrafe della ricerca dell'Università ai fini della tracciabilità, della trasparenza e del coordinamento strategico delle attività di ricerca collaborativa.
2. Le attività svolte nell'ambito degli accordi di laboratori sono soggette a monitoraggio e valutazione secondo la cadenza definita nelle linee guida di cui all'articolo 10 da parte del Nucleo di valutazione dell'Università, sulla base di indicatori quantitativi e qualitativi coerenti con gli obiettivi scientifici e organizzativi dichiarati nell'accordo istitutivo.
3. Gli esiti del monitoraggio sono trasmessi alla struttura sede amministrativa, al Consiglio di amministrazione e al Senato accademico per gli adempimenti di competenza, anche in vista di eventuali proroghe, modifiche o cessazioni.

Articolo 8

(Competenze della struttura amministrativa dell’Università competente in materia di trasferimento tecnologico)

1. La struttura amministrativa dell’Università di cui all’articolo 5, comma 1, svolge funzioni di supporto tecnico-amministrativo, consulenza e presidio procedurale nell’ambito della ricerca collaborativa attivata nella forma del laboratorio congiunto e del laboratorio di innovazione.
2. In particolare, la struttura amministrativa dell’Università di cui all’articolo 5, comma 1:
 - a) fornisce assistenza ai proponenti nella fase di predisposizione delle proposte di accordo, anche attraverso la messa a disposizione di modelli e linee guida;
 - b) effettua la verifica preliminare della sussistenza dei requisiti essenziali, ai sensi dell’articolo 3;
 - c) in caso di coinvolgimento di soggetti privati, esegue la valutazione dell’affidabilità economico-finanziaria degli stessi per garantire la sostenibilità del progetto, la capacità di adempiere agli impegni contrattuali e la tutela dell’interesse pubblico. Per i soggetti classificabili come piccole e medie imprese è prevista l’acquisizione e l’analisi degli ultimi due bilanci depositati, eventualmente integrati da ulteriori informazioni ritenute utili.
 - d) esamina l’allegato tecnico predisposto dal responsabile scientifico, valutandone la coerenza con le finalità dichiarate e con le caratteristiche della collaborazione proposta;
 - e) cura l’istruttoria tecnico-amministrativa per la sottoscrizione dell’accordo da parte degli organi competenti, secondo quanto previsto all’articolo 5;
 - f) gestisce l’eventuale negoziazione con i partner esterni nel caso siano richieste modifiche ai modelli di accordo approvati dall’Università;
 - g) raccoglie, archivia e monitora tutti gli accordi di ricerca collaborativa attivati nella forma del laboratorio congiunto e del laboratorio di innovazione, al fine di garantire tracciabilità, trasparenza e rendicontabilità delle collaborazioni scientifiche.

Articolo 9

(Risultati e Proprietà intellettuale)

1. Ciascuna parte dell’accordo di ricerca collaborativa mantiene la piena ed esclusiva titolarità delle conoscenze tecniche, delle informazioni, dei dati, dei materiali e delle procedure, siano esse coperte o meno da diritti di privativa industriale o intellettuale, che possa dimostrare di possedere anteriormente alla sottoscrizione dell’accordo o sviluppate al di fuori del suo ambito.
2. I risultati delle attività di ricerca realizzate nell’ambito dell’accordo sono di proprietà congiunta delle parti coinvolte. Ciascuna parte può utilizzarli liberamente e senza oneri per finalità istituzionali di ricerca, formazione e didattica, nel rispetto degli eventuali obblighi di riservatezza e della normativa vigente.
3. Previo coordinamento tra le parti, i risultati congiunti possono essere oggetto di pubblicazioni scientifiche, comunicazioni, presentazioni pubbliche e divulgazioni. Tale coordinamento riguarda esclusivamente le modalità e i tempi della pubblicazione, nel rispetto dell’eventuale tutela della proprietà intellettuale. Ogni comunicazione deve riportare l’indicazione del progetto o dell’attività nell’ambito della quale i risultati sono stati ottenuti, nonché il nominativo e l’affiliazione di ciascun autore coinvolto.
4. Qualora tra i risultati congiunti emergano elementi suscettibili di tutela mediante strumenti di proprietà industriale o intellettuale, la titolarità è condivisa tra le parti in proporzione ai rispettivi contributi –



inventivi, materiali o finanziari – da valutarsi caso per caso. È garantito il riconoscimento del diritto morale d'autore per ciascun soggetto che abbia partecipato all'elaborazione inventiva.

5. L'eventuale sfruttamento economico dei risultati derivanti dalle attività condotte nell'ambito della collaborazione deve essere oggetto di un accordo separato, da stipularsi tra le parti interessate, nel quale sono definiti i criteri di ripartizione dei benefici e le modalità di gestione.

Articolo 10
(Linee guida per la ricerca collaborativa)

1. Le linee guida attuative del presente regolamento sono deliberate dal Consiglio di amministrazione dell'Università.

CAPO III – Disposizioni transitorie e finali

Articolo 11
(Regime transitorio)

1. Con l'entrata in vigore del presente regolamento è abrogato il regolamento sui laboratori di ricerca Università – Soggetti esterni, di cui al decreto del Rettore 11 aprile 2018, n. 433.
2. I laboratori di ricerca Università – Soggetti esterni costituiti nella vigenza del regolamento abrogato rimangono attivi fino alla naturale scadenza dell'accordo. Eventuali rinnovi o trasformazioni sono soggetti alle disposizioni del presente regolamento.

Articolo 12
(Disposizioni finali)

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione sull'Albo ufficiale dell'Università.
2. Tutte le attività di ricerca collaborativa devono essere svolte nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali, trasparenza e accesso agli atti.
3. L'attuazione di quanto previsto all'articolo 7, comma 1, relativo all'inserimento dei laboratori nell'anagrafe della ricerca è subordinata all'implementazione tecnica del sistema informativo dell'Università.